



**Convenzione di donazione dell'Archivio di stipulata tra
..... e la Fondazione Memoria della deportazione
biblioteca archivio Pino e Aldo Ravelli di Milano**

La Fondazione Memoria della Deportazione è sorta per volontà dell'ANED. Scopo della Fondazione è la promozione degli studi e la raccolta di documenti e testimonianze sulla deportazione nazifascista, affinché resti operante nel tempo la memoria e l'insegnamento della vicenda concentrazionaria. Si è, quindi, venuta a qualificare come istituto di conservazione, di ricerca e di studio di fonti per la storia contemporanea sulla deportazione.

1. Nell'intento di favorire la raccolta e lo studio di fonti per la storia contemporanea i titolari affidano a titolo di donazione alla Fondazione Memoria della deportazione il fondo d'archivio di.....
2. I titolari accettano di donare alla Fondazione l'intero fondo, nella sua organicità.
3. La Fondazione si impegna a curare l'ordinamento del fondo e la sua inventariazione secondo le norme scientifiche e tramite gli strumenti informatici che riterrà più adeguati alla migliore fruizione del fondo; si impegna, altresì, a vigilare sulla sua conservazione, a valorizzarne il contenuto e a consentirne la consultazione agli studiosi che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme sulla consultabilità dei documenti e del regolamento d'archivio della Fondazione.
4. La Fondazione si impegna a intraprendere l'intervento di riordino e inventariazione del fondo entro tre anni dalla data della convenzione, pena l'annullamento dell'accordo e la restituzione del fondo al donatore, qualora lo richiedesse.
5. La Fondazione si impegna a segnalare la documentazione che, su parere dell'archivista che riordina le carte, deve essere esclusa dalla consultazione in base alla legge sulla privacy; si impegna, inoltre, a mantenere esclusi dalla consultazione tutti i documenti che, a giudizio dei titolari delle carte, devono comunque restare a carattere riservato. L'indicazione di riservatezza da parte del donatore dovrà essere formalizzata in documento da allegare alla convenzione.
6. La documentazione donata rimane accessibile e consultabile dai donatori e sottoscrittori della convenzione, nel rispetto degli orari e del regolamento di consultazione dell'archivio della Fondazione.
7. Salvo diversa indicazione del titolare delle carte, è possibile riprodurre in fotocopia singoli documenti a richiesta di studiosi e ricercatori. Non è invece autorizzata la riproduzione di intere serie documentarie e di fascicoli completi.

8. L'inventario, con la descrizione del fondo, verrà informatizzato e sarà consultabile sul *web* nel sito dell'Insmli www.italia-liberazione.it dove è collocata la banca data archivistica dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e degli istituti ad esso associati.
9. Documentazione ulteriore, afferente al fondo, ma conservata in altri archivi pubblici o privati, verrà individuata e segnalata nella scheda fondo del complesso archivistico.
10. L'Istituto si impegna, inoltre, a comunicare ai depositanti eventuali scritti (pubblicazioni, articoli, tesi di laurea, ecc.) compilati in seguito alla consultazione dei documenti contenuti nel fondo
11. La Fondazione si impegna a presentare, entro dieci giorni dalla consegna, il relativo elenco, che dovrà essere controfirmato dalle parti per accettazione e allegato alla convenzione, quale parte integrante dell'accordo.

All'atto della firma della convenzione e della consegna, il fondo si compone di.....buste efascicoli
[indicare la quantità in buste, fascicoli, metri lineari]

Milano,